



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Prato,
in persona del Giudice, dott. Francesca Vanni,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2522/2022 R.G.

promossa da:

Parte_1 (cod. fisc. **P.IVA_1**)

in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Clemente del Foro di
Busto Arsizio ed elettivamente domiciliata presso il medesimo,
in virtù di procura speciale allegata alla busta telematica
contenente l'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

CP_1 (cod. fisc. **P.IVA_2**)

in persona del legale rappresentante pro-tempore,
rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Nardi del foro di
Prato ed elettivamente domiciliata presso il medesimo, in virtù
di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e
risposta

CONVENUTA

OGGETTO: Vendita di cose mobili

PRIMA UDIENZA: 23/2/2023

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI:

21/10/2025

Conclusioni delle parti:

Per l'attrice: "come da note scritte del 20.10.2025"¹.

¹ " Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:* NEL MERITO: - in via principale, accertare e pronunciare la nullità del contratto per cui è causa, per i motivi dedotti in narrativa o per qualsiasi altra ragione o causa di nullità dedotta, deducibile o rilevabile d'ufficio; per l'effetto, condannare la convenuta **CP_1** alla

Per la convenuta: “come da note scritte del 03/07/2025”²

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società **Parte_1** conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Prato, la **CP_1** per sentire accertare e pronunciare, in via principale, la nullità del contratto tra le stesse concluso, in via subordinata la risoluzione del contratto per inadempimento, in via ulteriormente subordinata la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, nonché per *aliud pro alio*, ed in ulteriore estremo subordine l'ingiustificato arricchimento, e condannare la convenuta alla restituzione e, quindi, al pagamento, della somma di Euro 283.000,00, ovvero alla diversa minore o maggiore somma ritenuta dovuta, oltre interessi legali a partire dalla data di inadempimento nonché ai sensi dell'art. 1284, comma 4.

restituzione e quindi al pagamento in favore della **Parte_1** di Euro 283.000,00= ovvero alla diversa minore o maggiore somma che risulterà dovuta, oltre interessi legali a partire dalla data dell'inadempimento nonché ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda; sempre per l'effetto, condannare [...] **CP_1** al risarcimento e quindi al pagamento in favore della **Parte_1** di Euro 17.829,00 o la di minore o maggiore somma che riterrà dovuta; - in via subordinata, accertare e pronunciare l'inadempimento di **CP_1** e pronunciare la risoluzione del contratto per cui è causa, per tutti i motivi esposti in narrativa; per l'effetto, condannare la convenuta **CP_1** alla restituzione e quindi al pagamento in favore della **Parte_1** di Euro 283.000,00= ovvero alla diversa minore o maggiore somma che riterrà dovuta, oltre interessi legali a partire dalla data dell'inadempimento nonché ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda; sempre per l'effetto, condannare **CP_1** al risarcimento e quindi al pagamento in favore della **Parte_1** di Euro 17.829,00 o la diversa minore o maggiore somma che riterrà dovuta, oltre interessi legali a partire dalla data dell'inadempimento nonché ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda; sempre per l'effetto, condannare la convenuta **CP_1** alla restituzione e quindi al pagamento in favore della **Parte_1** di Euro 283.000,00= ovvero alla diversa minore o maggiore somma che riterrà dovuta, oltre interessi legali a partire dalla data dell'inadempimento nonché ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda; sempre per l'effetto, condannare [...] **CP_1** al risarcimento e quindi al pagamento in favore della **Parte_1** di Euro 17.829,00 o la di minore o maggiore somma che riterrà dovuta, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo; - in via di estremo subordine, accertare e pronunciare l'ingiustificato arricchimento della convenuta **CP_1** a danno dell'attrice; accertare e pronunciare la misura dell'arricchimento di **CP_1** e della correlativa diminuzione patrimoniale a danno dell'attrice in complessivi Euro 283.000,00 diversa maggiore somma che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria; per l'effetto, condannare la convenuta **CP_1** alla restituzione e quindi al pagamento in favore dell'attrice **Parte_1** di Euro 283.000,00= o diversa minore o maggiore somma che riterrà accertata come dovuta, oltre interessi legali a partire dalla data dell'inadempimento nonché ai sensi dell'art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda;* IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa; * IN VIA ISTRUTTORIA: si insiste, ove ritenuto necessario, per l'ammissione dei mezzi istruttori come dedotti in atti e non ammessi.”.

² “Precisa le conclusioni, nel merito, come in comparsa di costituzione e risposta e, in via istruttoria, come in memoria ex art. 183 VI cpc n. 2”.

A fondamento delle spiegate domande, deduceva: - di avere effettuato, in data 10/4/2020 un ordine di acquisto per n. 100.000 mascherine FFP2-KN95 al prezzo di €1,60/cad. e per n. 300.000 mascherine chirurgiche al prezzo di €0,41/cad. alla **Controparte_2** - che, successivamente, **Controparte_2** [...] chiedeva di poter dare seguito alla fornitura con la **CP_1** (società neo-costituita, con amministratore e socio il signor **Controparte_3**, già amministratore della **CP_2** - che, pertanto, la somma già pagata veniva riaccreditata alla **Parte_1** che provvedeva al pagamento in favore della **CP_1** della proforma n. 1 del 20/4/2020, sempre per l'importo di €. 283.000,00; - che, lo stesso giorno in cui veniva rieseguito il pagamento, cioè in data 20/4/2020, **CP_1** assicurava Ci.Ti.Esse che la merce era quasi pronta per essere inviata; -che lo stesso giorno, alle 18:02, D.M. inviava altra email nella quale scriveva che la merce sarebbe arrivata a fine settimana via spedizioniere *aircargo*; - che, tuttavia, la merce non veniva consegnata né entro il 25 aprile 2020 né successivamente; - che in data 28/4/2020, riceveva dalla **Part Co** (incaricata dalla **CP_1** senza alcun coinvolgimento dell'attrice) una email di richiesta dei documenti necessari allo sdoganamento della merce e chiedeva quindi a **CP_1** di provvedere alla compilazione; -che tuttavia tale richiesta restava priva di seguito; - che, in data 4/ 5/2020 e in data 6/5/2020, contravvenendo a tutti i precedenti accordi ed alle varie assicurazioni, [...] **CP_1** comunicava che la merce si trovava ancora in Cina e chiedeva a **Parte_1** di individuare un proprio spedizioniere per pianificare la consegna al trasportatore; - che, nella predetta comunicazione, **CP_1** utilizzava per la prima volta il termine FOB (*free on board*), clausola d'uso nel commercio per indicare che il venditore è obbligato alla consegna della merce sulla nave (incluse anche le operazioni doganali per l'esportazione) mentre il prezzo non comprende le spese per portarla a destinazione; - che, a riprova del comportamento scorretto di **CP_1** e della mancanza di buona fede contrattuale, la fattura per il pagamento già effettuato in data 20/4/2020 veniva emessa soltanto in data 9/5/2020 e veniva inserita nella descrizione (in difformità rispetto alla pro-forma, la seguente dicitura mai concordata: "*Il prezzo [doveva] intendersi FOB Shanghai e il trasporto rimane[va] a vostro carico dalla Cina al vostro indirizzo di destinazione, inclusi oneri doganali, iva e*

altre eventuali spese. Siamo in attesa di ricevere i dati del trasportatore per poter provvedere alla rimessa della merce presso il loro deposito a Shanghai”; - che nelle settimane successive, le parti si scambiavano comunicazioni contenenti reciproche contestazioni ed in data 5/6/2020, l'attrice eccepiva nuovamente il grave inadempimento, invocando la risoluzione del contratto anche per eccessiva onerosità sopravvenuta (alla luce dell'Ordinanza n. 11/2020 che calmierava i prezzi al pubblico delle mascherine; - che nel frattempo l'attrice invitava la convenuta a svolgere una negoziazione assistita alla quale la convenuta prestava adesione in data 28/7/2020, ma detta procedura non si concludeva, non avendo le parti raggiunto un accordo; - che in data 30/11/2020 l' **Controparte_5** trasmetteva all'attrice una comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico con la quale contestava la mancanza di prescrizioni necessarie per l'immissione sul mercato delle mascherine, chiedendo di produrre le dichiarazioni di conformità ovvero di procedere alla loro distruzione; - che, in data 9/12/2020 l'attrice provvedeva a pagare la fattura n. 59867/2020 per Euro 17.829,00 per diritti doganali nei confronti di Boxline United Cargo Link S.r.l., ma rifiutava la consegna dei 231 cartoni di mascherine chirurgiche ed FFP2 fatte arrivare dalla **CP_1** in sostituzione di quelle ferme in dogana, non essendo intercorso alcun accordo fra le parti in merito alla sostituzione della merce; - che successivamente, si rendeva parte diligente ad organizzare la rispedizione all'estero delle mascherine FFP2, mentre, nel contempo, il produttore cinese comunicava di avere individuato altro spedizioniere per il rientro in Cina delle FFP2 non conformi; - che nessun altro accordo intercorreva fra le parti.

In diritto argomentava: - che **CP_1** si è resa gravemente inadempiente nei suoi confronti, (in ordine al contratto per la fornitura di n. 100.000 mascherine FFP2 e n. 300.000 mascherine chirurgiche), per la mancata consegna nei termini pattuiti (25/4/2020), per la omissione sulle buste contenitive dei dati del fabbricante e dell'importatore (essendo indicata solo la dicitura “distributed by **Parte_1**”) e per non conformità dei prodotti (mancanza di timbro CE e certificazioni di conformità); - che l'avvenuta conclusione di un contratto avente ad oggetto prodotti che non erano conformi alla legge nazionale ed europea, era comunque causa di nullità del contratto ai sensi

dell'art. 1418, comma 1 c.c. per contrarietà a norme imperative ovvero ai sensi del 2 comma per mancanza nell'oggetto dei requisiti di cui all'art. 1325 c.c. per illiceità della causa; - che la risoluzione del contratto era invocabile anche per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione oggetto dell'obbligazione, giusta l'approvazione in data 26/4/2020 dell'Ordinanza Ministeriale n. 11/2020 che disponeva la calmierazione del prezzo al pubblico delle mascherine, che veniva fissato in Euro 0,50 per ciascuna unità, costituente un evento straordinario ed imprevedibile, che di fatto aveva annullato il margine di profitto dell'operazione commerciale; - che, pertanto, sia in ipotesi di accertato inadempimento che in ipotesi di declaratoria di nullità del contratto, si determina il diritto alla ripetizione delle somme percepite, 283.000,00 nonché quello al risarcimento del danno quantificato in Euro 17.829,00 pari a quanto pagato per diritti doganali; - che infine poteva essere altresì dedotta la fattispecie di cui all'articolo 2041 c.c., per ingiustificato arricchimento, sussistendone tutti i presupposti quali la diretta correlazione tra pregiudizio ed arricchimento, mancanza di giusta causa e sussidiarietà dell'azione.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/1/2023, si costituiva in giudizio la società CP_6 la quale contestava tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto dall'attrice, argomentando: - che le parti, nel tentativo di dirimere la propria vertenza, avevano deciso di stipulare un contratto di negoziazione assistita; - che, all'esito delle trattative, in data 13/10/2020, il legale della Parte_1 trasmetteva al legale della convenuta la bozza dell'accordo che, per mero spirito conciliativo, veniva accettata e sottoscritta dalla convenuta tal quale, senza apportarvi alcun emendamento, in quanto conforme ai termini discussi e convenuti fra le parti durante le trattative negoziali; - che, nell'ambito di tale accordo la CP_1 benchè ciò non rispondesse alla realtà dei fatti, atteso il tipo di operazione commerciale conclusa, per puro spirito conciliativo accettava di assumersi i diritti e gli obblighi dell'importatore, mentre la Parte_1 assumeva quelli del fornitore; - che, successivamente alla trasmissione della bozza sottoscritta dalla convenuta nessuna risposta perveniva da parte del legale della Parte_1 nonostante i molteplici solleciti inviati, sia scritti che verbali, finché, in data 17/11/2020, quest'ultimo comunicava che l'accordo non doveva ritenersi

raggiunto, asserendo, in totale contrasto con quanto stabilito nella bozza dallo stesso predisposta, che le spese di sdoganamento avrebbero dovuto essere sostenute da **CP_1** e, solo in seguito a ciò, sarebbero state rimborsate da **Parte_1** - che, invero, l'accordo raggiunto a seguito del procedimento di negoziazione assistita deve considerarsi perfezionato, atteso che, a norma dell'art. 1326 c.c., il contratto è concluso nel momento in cui colui che ha fatto la proposta ha avuto conoscenza dell'accettazione dell'altra parte; - che, nella specie, l'attrice aveva formulato una proposta completa che era stata accettata e comunicata in data 15/10/2020, pertanto da tale momento l'accordo doveva considerarsi perfezionato; - che **Parte_1** era comunque responsabile ex art. 1337 c.c., per essersi ritirata ingiustificatamente dalle trattative e per avere ripudiato la proposta dalla stessa formulata ed accettata da essa esponente, in totale spregio del legittimo affidamento riposto nella conclusione del contratto; - che la domanda di nullità del contratto avanzata, era priva di qualsiasi fondamento; - che, non era vero quanto asserito dall'attrice in merito ai rapporti che il Sig. **Per_1** dipendente della stessa **Pt_1**, avrebbe intrattenuto con il legale rappresentante della **CP_1** **Controparte_3** nè, tantomeno, che quest'ultimo abbia mai promesso o versato somme di denaro al primo, tanto che la relativa denuncia-querela era stata archiviata; - che, in ogni caso, anche in ipotesi di contratto concluso come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, soltanto a la **Contr** [...] spetterebbe l'eventuale risarcimento dei danni subiti per aver confidato nella validità del contratto, mentre **Controparte_7** non avrebbe diritto ad alcun risarcimento del danno nei confronti del terzo contraente, ed avrebbe comunque ratificato, per fatti concludenti, il negozio giuridico compiuto dal Sig. **Per_1** attraverso il pagamento spontaneo delle fatture relative al predetto affare, pagamento avvenuto, addirittura, prima ancora della nota proforma emessa dalla **CP_1** - che, quanto alla eccezione non conformità delle mascherine FFP2, che sarebbe motivo di nullità del contratto, la responsabilità di tale conformità, e degli ulteriori obblighi previsti della normativa comunitaria, grava unicamente sul soggetto importatore; - che secondo gli accordi intervenuti fra le parti, la **CP_1** doveva soltanto mettere a disposizione la merce compravenduta presso i magazzini del produttore

cinese, mentre spettava alla *Pt_1* provvedere alla spedizione e al trasporto in Italia; - che, proprio su istruzioni specifiche della *Pt_1*, sulle bustine contenenti le mascherine era stata apposta la dicitura: "Imported and distributed by *Pt_1*", come riconosciuto dall'attrice, ed infatti l' [...] *Controparte_8* MISE si sono rivolti alla *Pt_1*, e non già alla DM, ai fini del rilascio della documentazione integrativa di cui al Reg. UE n. 425/2016; - che l'inadempimento contrattuale addebitato a *CP_1* era insussistente, posto che era stata semmai l'odierna attrice a rifiutare ingiustificatamente la prestazione; - che, infatti, la merce è sempre stata a disposizione per il ritiro da parte dell'attrice, nel pieno rispetto dei termini contrattuali; - che infatti le contestazioni sollevate da *Parte_1* relativamente ai costi di sdoganamento e Trasporto erano totalmente pretestuose, atteso che il prezzo doveva intendersi FOB Shanghai ed il trasporto della merce doveva restare a carico dell'acquirente dalla Cina fino alla destinazione finale, inclusi gli oneri doganali, l'IVA ed ogni altra eventuale spesa; -che, tali condizioni erano state accettate dall'attrice, la quale aveva provveduto al pagamento prima della proforma emessa dalla *Controparte_2* e, poi, di quella emessa dalla *CP_1* [...] ; -che la *CP_1* aveva anche dovuto accettare di vedersi addebitate le spese di stoccaggio della merce presso il fornitore cinese per € 35.500,00, al fine di evitare la rottura di un rapporto basilare per il prosieguo dell'attività della stessa; - che, la situazione di stallo proseguiva fino al mese di Ottobre, allorchè la *Parte_1* probabilmente a causa del sopraggiungere della nuova ondata epidemiologica, si mostrava nuovamente interessata a ricevere le mascherine ordinate, e le parti si determinavano e stipulare il contratto di negoziazione assistita; - che, a comprova della assoluta buona fede e diligenza mostrate, ^{Con} aveva provveduto a far arrivare dalla Cina, a proprie spese, un lotto di ulteriori 100.000 mascherine al fine di renderle disponibili alla stessa *Pt_1*, senza dover attendere la liberatoria di quelle bloccate; - che mentre in un primo momento *Pt_1* accettava la nuova fornitura, chiedendo di effettuare la consegna presso *Parte_3* in Bregnano, via Mattei 4, lo stesso giorno, perveniva una email del legale di *Parte_1* che, smentendo lo stesso legale rappresentante, invitava a non tener conto della precedente email, dichiarando di rifiutare la consegna delle mascherine FFP2, perchè non erano

state ordinate dalla cliente; - che anche l'eccezione di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, era infondata, atteso che, il contratto concluso fra le parti,

non era di durata (contemplando un'unica fornitura di mascherine), ed inoltre difettava l'evento straordinario ed imprevedibile al momento della stipula del contratto, atteso che, alla data di conclusione del contratto nel mese di Aprile 2020, l'emergenza sanitaria legata al Covid era già pienamente in atto da diversi mesi e si discuteva da tempo della possibilità di calmierare i prezzi delle mascherine; - che la riduzione del prezzo disposta dal Governo riguardava esclusivamente le mascherine chirurgiche e non le FFP2 di cui è causa; - che, pertanto, l'attrice non poteva pretendere la restituzione delle prestazioni già eseguite; - che, anche il riferimento all'arricchimento senza causa, l'eccezione era infondata, atteso che non si può parlare di assenza di giusta causa quando all'arricchimento è correlato un depauperamento che sia, però, dovuto all'adempimento di una obbligazione contrattuale

avendo Pt_1 spontaneamente effettuato il pagamento del prezzo in adempimento del contratto concluso fra le parti. Concludeva, pertanto, per il rigetto di tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto, con conseguente condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio.

Depositata le memorie ex art. 183, sesto comma c.p.c., la causa veniva istruita con prove documentali e prove orali (prova per testi) ed infine trattenuta in decisione all'udienza del 7/11/2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni come rassegnate dalle parti nelle note di trattazione scritta ed integralmente trascritte in epigrafe, con assegnazione di termini per comparse conclusionali e repliche.

Le parti si scambiavano comparse conclusionali e memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dato atto che parte attrice ha provveduto al deposito telematico della comparsa conclusionale in data 12/1/2016, e quindi oltre il termine di cui all'articolo 190 c.p.c.

Passando al merito della controversia va rilevato che la domanda formulata dall'attrice è fondata e merita accoglimento.

In primo luogo, va affermato che nessun accordo di negoziazione risulta essersi perfezionato fra le parti.

Infatti, dalla documentazione agli atti risulta che l'odierna convenuta aveva aderito alla convenzione di negoziazione assistita, ovvero all'accordo in base al quale le parti stesse dichiarano di voler cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia; tuttavia, l'odierna attrice non risulta avere sottoscritto il vero e proprio accordo, ovvero il testo che riproduce i termini e contenuti del vero e proprio accordo, che è stato sottoscritto e trasmesso a mezzo p.e.c. dalla sola parte convenuta: soltanto tale contratto, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.

Quanto al contratto di fornitura, parte attrice e parte convenuta controvertono circa il contenuto dell'accordo che ne era alla base e, precisamente, se il costo del trasporto dalla Cina all'Italia dovesse essere a carico della venditrice [...] CP_1

ovvero dell'acquirente Parte_1 parte attrice sostiene che gli accordi contrattuali intercorsi fra le parti prevedevano che il costo dell'importazione, della spedizione e dello sdoganamento erano inclusi nel corrispettivo pagato, mentre parte convenuta sostiene che era tenuta unicamente a mettere a disposizione della Parte_1 la merce compravenduta presso i magazzini del produttore cinese, mentre spettava alla Parte_1 provvedere agli incombenti successivi, quali spedizione e trasporto della merce in Italia.

Con la nota sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 13533 del 30/10/2001, è stato affermato il seguente principio *“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle*

parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera alllegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. “

Nel caso di specie, la parte attrice ha fornito prova dell'ordine di acquisto di 100.000 mascherine FFP2-KN95 al prezzo di Euro 1,60 cadauna e di 300.000 mascherine chirurgiche al prezzo di Euro 0,41 cadauna e dell'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito, pari ad Euro 283.000,00.

A fronte di ciò ha dedotto di non avere ricevuto la prestazione dovuta, ovvero la consegna delle mascherine acquistate.

Dalla documentazione allegata dalle parti non è possibile rilevare una chiara pattuizione, in assenza di un contratto scritto. Invero: - la mail datata 10/4/2020, allegata quale documento n. 1 da parte attrice, rappresenta una mera comunicazione interna fra dipendenti della Parte_1 la fattura pro forma n. 19 del 10/4/2020 così come anche quella n. 1 del 20/4/2020 non riportano alcun riferimento alle spese di trasporto, oltre ad essere di formazione unilaterale.

Soltanto la successiva fattura, emessa in data 9/5/2020, allorquando il corrispettivo era già stato pagato, riportava l'ulteriore dicitura *“il prezzo deve intendersi FOB Shanghai ed il trasporto rimane a vostro carico dalla Cina al vostro indirizzo di destinazione, inclusi onerai doganali, i.v.a. ed altre eventuali spese. Siamo in attesa di ricevere i dati del trasportatore per poter provvedere alla rimessa della merce presso il loro deposito a Shanghai”*, ma tale fattura è stata giust'appunto contestata dalla convenuta, fra le altre cose, proprio sul punto delle spese di spedizione con p.e.c. del 20/5/2020.

Pertanto, la documentazione allegata non offre un chiaro assetto degli accordi intercorsi fra le parti.

Ugualmente dalle prove orali sfogate non è emersa una indicazione univoca. Infatti, alle dichiarazioni dei testi *Testimone_1* e *Testimone_2* che, rispondendo sul capitolo n. 1 della memoria ex art. 186, comma IV n. 2 di parte attrice e n. 10 della medesima memoria di parte convenuta, confermavano che i costi di spedizione e sdoganamento erano a carico di *Parte_1* e dunque che il corrispettivo di Euro 283.000,00 era il prezzo di sola vendita della merce, si contrappone la testimonianza di *Testimone_3* la quale rispondendo sul capitolo 10) della memoria di parte attrice, confermava che la vendita era con consegna diretta in Italia e che quindi il corrispettivo pagato era comprensivo anche della spese di trasporto e sdoganamento.

I testimoni vanno considerati tutti ugualmente attendibili essendo tutti in qualche modo legati alle società parti in causa all'epoca dei fatti.

Anche la corrispondenza intercorsa fra le parti non contribuisce a dissipare i dubbi sulle pattuizioni intercorse.

Risulta infatti che sia stata *CP_1* successivamente al ricevimento del pagamento, in maniera unilaterale, senza avere a supporto alcun accordo scritto, a comunicare alla *Parte_1* la necessità di individuare uno spedizioniere internazionale (che la stessa aveva poi individuato nella Charter Link di Shanghai) per provvedere al trasporto.

Da nessuna parte però emerge che il costo del trasporto e delle spese di sdoganamento era da porsi a carico dell'acquirente che aveva già pagato il prezzo pattuito.

Infatti, nella fattura pro forma del 20/4/2020 (come già nella precedente del 10/4/2020, emessa dalla *CP_2*, nel campo "descrizione" viene riportato unicamente il riferimento ai prodotti (*disponibile mask e K95 protective mask*).

Tale questione del costo del trasporto e spese sdoganamento, infatti, è stato contestato fin da subito dalla Ci.Ti.Esse S.p.a, contestualmente alla contestazione per la omessa consegna delle mascherine nel termine pattuito.

Resta il fatto che a fronte dell'avvenuto integrale pagamento del prezzo pattuito l'odierna attrice non ha ricevuto la merce acquistata e dunque ha effettuato un pagamento a fronte del quale non ha ricevuto la prestazione prevista.

Pertanto, la società **CP_1** fronte dell'avvenuta prova del pagamento ricevuto e della mancata esecuzione della prestazione, non ha dimostrato che il proprio inadempimento era dovuto a causa a lei non imputabile.

Vanno poi evidenziati e considerati i fatti avvenuti successivamente:

-allorquando era stata già avviata la procedura di negoziazione assistita, la **CP_1** provvedeva ad incaricare uno spedizioniere per l'invio delle mascherine (Boxline United Cargo Link S.r.l.), che rilevava irregolarità nella documentazione da fornire da parte dell'importatore e **Parte_1** invitava, tramite il proprio difensore, la **CP_1** a provvedere a risolvere le problematiche insorte. Ne consegue che appaia giustificata la mancata sottoscrizione dell'accordo di negoziazione assistita da parte di **Parte_1** in conseguenza delle irregolarità emerse;

-mentre sembrava che la problematica fosse stata risolta con l'invio di documentazione da parte di **CP_1** in data 16/11/2020 l' **CP_5** [...] di La Spezia, comunicava che le verifiche eseguite sulle mascherine, definitivamente importate, avevano evidenziato che, relativamente alle sole mascherine FFP2, era stata rinvenuta l'indicazione "ce" non conforme al format previsto dalle vigenti disposizioni vigenti, sia nella dimensione che nel carattere; veniva, pertanto, sospeso lo svincolo della merce, in attesa delle verifiche del caso, in quanto la mascherine FFP2 risultavano non conformi. Successivamente, e precisamente in data 30/11/2020, l' **Controparte_5** sollecitava nuovamente **Parte_1** alla produzione della dichiarazione di conformità UE rilasciata dal fabbricante ovvero di altra documentazione in modo da soddisfare i requisiti e prescrizioni minime di cui al Regolamento n. 425/2016.

Iniziava quindi un 'rimpallo' fra **Parte_1** e **CP_1** circa il soggetto che avesse la qualifica di importatore e che quindi dovesse provvedere alla trasmissione all' **Controparte_5** della documentazione necessaria per la chiusura del procedimento.

Nel frattempo **Parte_1** aveva provveduto al pagamento dei diritti doganali nei confronti della Boxline per la somma di Euro 17.829,00, pur ritenendo di non esserne tenuta, ma 'per compulsum' a fronte della diffida ricevuta in data 11/12/2020 e l'inoltro della pratica al recupero crediti;

-infine, soltanto in data 19/1/2021 lo spedizioniere comunicava che CP_1 si era fatta parte diligente facendo pervenire altra fornitura di 100.000 mascherine FFP2 al fine di superare il blocco di quelle ferme in dogana.

Pertanto, dall'istruttoria svolta è emerso sia che l'originaria fornitura per la quale l'attrice aveva integralmente pagato il prezzo non solo non era mai stata consegnata, ma anche che, con riferimento alle sole mascherine FFP2, vi era un difetto di conformità che ne ha impedito lo sdoganamento; è emerso altresì che la CP_1 per mitigare le conseguenze negative per proprio inadempimento provvedeva a far arrivare dalla Cina altre 100.000 mascherine in sostituzione di quelle bloccate, ma senza alcun accordo con la Parte_1 [...] la quale non aveva manifestato alcuna preventiva volontà di accettare, a distanza di dieci mesi, un adempimento tardivo.

Considerato nell'insieme l'intero svolgimento della vicenda³, tenuto conto della ingente somma corrisposta dall'odierna attrice a fronte della completa assenza della controprestazione, ritiene il giudicante sussistente il presupposto di cui all'art. 1455, per cui va dichiarata la risoluzione del contratto *inter partes* concluso.

La retroattività della pronuncia costitutiva di risoluzione contrattuale, sancita dall'art. 1458 comma primo cod. civ., comporta, in ragione del venir meno della causa giustificatrice delle prestazioni già eseguite, l'insorgere, a carico di ciascun contraente (ed indipendentemente dall'eventuale sua inadempienza), dell'obbligo di restituire la prestazione ricevuta che, nel caso di somma di denaro, deve essere corrisposta con i relativi interessi, a decorrere dalla data di costituzione in mora che, nel caso di specie, stante il perdurato svolgimento di trattative, coincide con la citazione in giudizio.

Pertanto, la convenuta CP_1 dovrà essere condannata alla restituzione, nei confronti dell'attrice della somma di Euro 283.000,00, maggiorata degli interessi legali al saggio di cui all'art. 1284,4 c.c.

³ V. Cass. Ord. 32754 del 16/12/2025; Cass. n. 336 del 09/01/2013 "Ai fini della pronuncia di risoluzione, anche in presenza di collegamento negoziale, il giudice è tenuto a una valutazione sinergica e complessiva del comportamento delle parti, mediante un'indagine unitaria dell'intero assetto di interessi risultante dal collegamento, che non consente apprezzamenti frammentari delle singole condotte"

Vanno invece disattese tutte le altre domande sollevate, a vario titolo dalla parte attrice, le quali sebbene assorbite dalla pronuncia di risoluzione per inadempimento, meritano censura.

Richiamando il contenuto dell'art. 1418 c.c., ai sensi del quale la nullità è determinata dalla contrarietà a norme imperative, nonché la mancanza di uno dei requisiti indicati nell'art. 1325 c.c., l'illiceità della causa, dei motivi nel caso indicato dall'articolo 1345 c.c., e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti nell'art. 1346 c.c., nonché negli altri casi stabiliti dalla legge. Nella fattispecie concreta non si profila alcuna ipotesi di nullità, trattandosi di vendita di dispositivi di protezione rispetto ai quali la mancanza di conformità si ripercuote sul piano degli effetti e non della causa.

Ugualmente non pare potersi condividere l'ipotesi di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, atteso che la norma (art. 1467 c.c.) presuppone la sussistenza di avvenimenti straordinari ed imprevedibili; nel caso di specie l'evento imprevedibile dovrebbe ravvisarsi nell'approvazione dell'Ordinanza Ministeriale del 26/4/2020 che disponeva la calmierazione del prezzo al pubblico delle mascherine, che veniva fissato in Euro 0,50 al netto dell'i.v.a. per ciascuna unità; infatti il contratto de quo veniva concluso nel mese di aprile 2020, quando ormai l'infezione da Covid-19 era ampiamente esplosa, tanto che lo stato di pandemia veniva dichiarato dalla O.M.S. in data 11/03/2020, e quando l'adozione di un provvedimento ministeriale che ponesse un freno al costo dei dispositivi di protezione, assolutamente ricercati 'era nell'aria', per cui tale fatto non può considerarsi del tutto straordinario ed imprevedibile.

L'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, esclude, inoltre, l'accoglimento della domanda di ingiustificato arricchimento, trattandosi di ipotesi residuale.

Quanto alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dall'attrice, anch'essa merita accoglimento, considerato che, ai sensi dell'articolo 1218 c.c., il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile

Nella specie, parte attrice, al fine di non incorrere in un'azione di recupero credito coattivo ha provveduto a corrispondere alla società di spedizione la

somma di Euro 17.829,00 per diritti doganali, subendo, quindi una perdita patrimoniale che si configura come un danno risarcibile.

In conclusione, dichiarata la risoluzione del contratto per cui è causa, la convenuta **CP_1** va condannata al pagamento in favore della attrice della somma Euro 283.000,00, oltre interessi come sopra specificato, a titolo di restituzione e della somma di € 17.829,00 oltre rivalutazione dalla data del pagamento ed interessi ex art. 1284,4 c.c., a titolo di risarcimento del danno.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda o eccezione disattesa o assorbita, per le ragioni di cui in parte motiva,

-accoglie la domanda formulata in via subordinata dall'attrice e per l'effetto dichiara risolto il contratto di cui alla proforma n. 1 del 20/4/2020, e condanna **CP_1** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della attrice della somma Euro 283.000,00, a titolo di restituzione e della somma di € 17.829,00 oltre a rivalutazione ed interessi con i tassi e con le decorrenze di cui in parte motiva;

-rigetta ogni altra domanda;

-dichiara tenuta e condanna **CP_1** in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore della parte attrice, che liquida, sulla base dei parametri (medi per tutte le fasi, esclusa la fase istruttoria, ridotta al 50%) di cui all'art. 4 del D.M.55/2014 e successivi aggiornamenti ed allegate tabelle, applicato lo scaglione per valore, in complessivi € 17.252,00 per compensi, oltre al 15% per rimborsi forfettari ed oneri di legge.

Così deciso.

Prato, 4/3/2026

IL GIUDICE

dott. Francesca Vanni
(Giudice Onorario)